

PROCEDURA WHISTLEBOWING

Adottata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni per il Personale

Cariplo in data 30 novembre 2023

(ultimo aggiornamento 25/03/2026)

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni	4
3. Oggetto delle segnalazioni.....	5
4. Modalità di trasmissione delle segnalazioni	7
4.1. Il Canale di segnalazione interna del Fondo.....	8
4.1.1. Segnalazioni interne in modalità informatica.....	9
4.1.2. Segnalazioni interne in modalità cartacea	9
4.1.3. Gestione delle segnalazioni interne	10
4.2. Il Canale di segnalazione esterno.....	12
5. Diffusione della procedura.....	12
6. Disposizioni in materia di divieto di ritorsioni e di ostacolo (o tentativo di ostacolo) alla persona che intende segnalare – Altre misure.....	13
7. Formazione.....	15
8. Flussi informativi.....	15
Validità e aggiornamento della procedura	15

1. Premessa

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, per brevità, il “Decreto”) ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea ivi individuate.

La disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nei settori pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono effettuando segnalazioni, denunce all'Autorità giudiziaria o divulgazioni pubbliche, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Con il Decreto, tale protezione viene ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto del Whistleblowing un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni e degli enti.

A norma del Decreto, Fondo Pensioni per il Personale Cariplo, nella sua qualità di forma di previdenza complementare, rientra nell'ambito di applicazione dello stesso ed è tenuto a prevedere misure di tutela previste dalla predetta normativa.

Oltre al richiamato Decreto, costituiscono fonte normativa della presente procedura:

- Il documento adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali denominato “*Parere sullo Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” approvato il 6 luglio 2023
- il documento adottato da ANAC denominato “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e*

gestione delle segnalazioni esterne" approvato con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (di seguito anche "Linee guida ANAC")

- le "Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione" approvate da ANAC con la Delibera n° 478 del 26 novembre 2025;
- la Delibera 479 del 26 novembre 2025 di ANAC avente ad oggetto la modifica ed integrazione della Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

La presente procedura – adottata con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali - è finalizzata a fornire informazioni sull'utilizzo del canale interno gestito dal Fondo e di quello esterno gestito da ANAC con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne nonché alle modalità e termini di gestione delle stesse; saranno inoltre indicate informazioni sulle procedure per l'effettuazione delle segnalazioni esterne.

2. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni

A norma del Decreto, possono effettuare segnalazioni i seguenti soggetti (cd. Segnalanti):

- Lavoratori subordinati, ivi compresi i:
 - ✓ Lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio;
 - ✓ Lavoratori che prestano la loro attività anche in regime di distacco dal proprio datore di lavoro;
 - ✓ Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, convertito con modifiche e integrazioni nella l. n. 96/2017).
- Lavoratori autonomi, ivi compresi i:
 - ✓ Lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomo disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c.;
 - ✓ Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile. Ci si riferisce ai rapporti indicati al n. 3 della disposizione appena citata, ossia i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
 - ✓ Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione delle prestazioni siano realizzate mediante piattaforme digitali;

- Liberi professionisti e consulenti ;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano tali funzioni. Può trattarsi, ad esempio, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, anche senza incarichi esecutivi, oppure dei componenti dell'Organismo di vigilanza (ODV).

I rapporti sopra indicati possono riguardare anche situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso o nella fase della sua costituzione.

3. Oggetto delle segnalazioni

Il Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire alla figura preposta alla gestione della segnalazione di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, ufficio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione, che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere tutti e contestualmente rispettati, in considerazione del fatto che il Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

Si raccomanda di indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni, fermo restando che, anche nel caso in cui non si scegliesse l'anonimato, il Segnalante beneficia di tutte le tutele previste dal Decreto sia in termini di riservatezza che per il caso di eventuali ritorsioni subite in conseguenza della segnalazione.

Fondo Pensioni per il Personale Cariplo prende in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Al fine di garantire l'affidabilità delle informazioni segnalate, è preferibile e raccomandato che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

Il Decreto stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o del Fondo, commesse nell'ambito del Fondo medesimo, con cui o nel cui contesto il Segnalante o denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore (cfr. paragrafo 2). Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (cd. indici sintomatici) che il Segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto.

Il legislatore ha individuato le fattispecie di violazioni che possono formare oggetto di segnalazione, che sono di seguito elencate:

- ✓ Violazioni delle disposizioni normative nazionali: in tale categoria rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite; inoltre, nell'ambito delle violazioni in esame rientrano:
 - i. le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - ii. le violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato dal Fondo Pensioni per il Personale Cariplo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, che non rientrino nelle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite;
- ✓ Violazioni del diritto dell'UE relative a:
 - a) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

- c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai precedenti punti a), b) e c);
- ✓ violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili – e pertanto non danno luogo all'applicazione delle tutele previste dal Decreto - le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. “voci di corridoio”).

Parimenti, la violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità, salvo il caso che la stessa costituisca “elemento concreto” (indice sintomatico) tale da far ritenere ragionevolmente al Segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal Decreto.

Non possono essere oggetto di segnalazione ai sensi del Decreto e, pertanto, non seguono il trattamento disciplinato dalla presente procedura, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Si rammenta che le segnalazioni inerenti a irregolarità o anomalie connesse alla gestione del rapporto con il Fondo che riguardino aderenti e beneficiari non possono essere presentate mediante i canali previsti dal Decreto e di seguito descritti. In tali casi è necessario utilizzare l'istituto del reclamo, che può essere trasmesso, con le modalità indicate all'indirizzo www.fondopensionicariplo.it direttamente agli Uffici del Fondo Pensioni per il Personale Cariplo.

4. Modalità di trasmissione delle segnalazioni

Oltre all'istituto della “divulgazione pubblica” - le cui caratteristiche sono definite nel Decreto e ulteriormente precisate nelle Linee guida ANAC - e alla denuncia all'Autorità giudiziaria, il Decreto disciplina due modalità per l'effettuazione delle segnalazioni:

- o il “Canale di segnalazione interna”, istituito dal Fondo Pensioni per il Personale Cariplo e regolato secondo le previsioni del presente documento,

- il "Canale di segnalazione esterno" gestito dall'ANAC.

4.1. Il Canale di segnalazione interna del Fondo

Il Segnalante può effettuare una segnalazione al Fondo utilizzando le procedure interne appositamente predisposte in conformità alle previsioni del Decreto e che garantiscono la riservatezza. La segnalazione al Canale interno di Fondo Cariplo può essere effettuata attraverso le seguenti modalità alternative:

- comunicazione informatica scritta o orale mediante il software "Opentech" (c.d. "modalità informatica");
- lettera, via posta ordinaria (c.d. "modalità cartacea")

Il Fondo ha identificato e disciplinato un processo di gestione e analisi delle segnalazioni ricevute caratterizzato dalla presenza di un Responsabile, appositamente identificato nel titolare della Funzione di revisione interna (internal audit) del Fondo, che ha il compito di gestire il canale di segnalazione interna, svolgendo le attività previste dal Decreto, e di effettuare un esame preliminare della segnalazione, valutando la sussistenza dei presupposti di procedibilità, ammissibilità, fumus di fondatezza e attendibilità necessari ad avviare gli eventuali ulteriori approfondimenti. La Funzione di revisione interna del Fondo Pensioni per Personale Cariplo è attribuita alla società Bruni, Marino & C. Srl Società Benefit, nella persona del Dr. Fabrizio Marino, titolare della funzione. A tale fine il contratto intercorrente tra il Fondo e la predetta società è stato integrato con l'attribuzione a quest'ultima, nella persona del Dott. Marino, dei compiti incombenti sul Responsabile della gestione del canale interno per le segnalazioni Whistleblowing, da svolgersi in totale autonomia e nel rispetto della legge e delle procedure adottate dal Fondo.

Il Fondo ha stabilito che, nel caso di impossibilità del Responsabile individuato a svolgere il ruolo per un periodo di tempo superiore a una settimana, le relative funzioni saranno svolte, limitatamente al periodo di sua assenza, dal Collegio sindacale.

Il Segnalante deve scegliere in via prioritaria di effettuare la segnalazione attraverso il canale interno messo a disposizione dal Fondo e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del Decreto, di seguito precisate, può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC.

Qualora la segnalazione riguardi violazioni attribuibili alla società incaricata della Funzione di revisione interna o al titolare della medesima la stessa potrà comunque essere trasmessa al Canale di segnalazione interna e, in tali casi, la gestione sarà effettuata dal Collegio Sindacale.

Il Fondo raccomanda coloro che effettuano segnalazioni a non divulgare a terzi informazioni rispetto alla segnalazione effettuata per non vanificare la protezione della riservatezza

4.1.1. Segnalazioni interne in modalità informatica

Le segnalazioni al canale interno in modalità informatica possono essere effettuate attraverso l'applicazione Opentech, disponibile sul sito web del Fondo, accedendo al link <https://fondopensioniperilpersonalecariplo.openwhistle.it>.

L'applicazione garantisce l'assoluta riservatezza dei dati del Segnalante e del contenuto della segnalazione.

L'interfaccia dispone di un'area privata per la segnalazione e per monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Il Segnalante ha inoltre sempre modo di aggiornare i dati inerenti alle segnalazioni, integrando le informazioni anche con documenti multimediali (per es. file audio, video, ecc.).

Al Segnalante viene assegnato un profilo utente univoco, che consente l'accesso tramite login/password ad un'area personalizzata entro cui può:

- accedere a tutte le proprie segnalazioni storicizzate nel sistema;
- visualizzare gli aggiornamenti di stato dell'istruttoria e i messaggi o le notifiche trasmesse dal Responsabile;
- scambiare informazioni con il Responsabile della gestione del canale interno di segnalazione.

Il sistema consente al Segnalante di scegliere di effettuare la segnalazione in forma anonima. Nel caso in cui il Segnalante fornisca le proprie generalità, le stesse saranno mantenute riservate, salvo espresso consenso del Segnalante al loro utilizzo e, in ogni caso, salvo quanto previsto dall'art. 12 del Decreto.

4.1.2. Segnalazioni interne in modalità cartacea

E' possibile effettuare una segnalazione interna al Fondo anche per lettera. In questo caso è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

- la prima contenente i dati identificativi del Segnalante;
- la seconda contenente la segnalazione (sulla busta deve essere indicato "Segnalazione"), in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla segnalazione.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura "riservata al gestore delle segnalazioni whistleblowing".

Il plico, predisposto come sopra indicato, dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo:

Bruni, Marino & C. Srl Società Benefit

Gestore Segnalazioni Whistleblowing – Fondo Pensioni per il Personale Cariplo

4.1.3. Gestione delle segnalazioni interne

Il Responsabile del processo gestisce il canale interno delle segnalazioni Whistleblowing e aggiorna, ove possibile, il Segnalante sullo stato di avanzamento della segnalazione attraverso lo stesso canale utilizzato per la segnalazione.

Il Responsabile effettua le seguenti comunicazioni:

- entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione viene rilasciato al Segnalante un avviso di ricevimento;
- entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento viene dato riscontro alla segnalazione.

Al ricevimento della segnalazione, il Responsabile assegna al Segnalante uno specifico ID alfanumerico anonimo e procede a protocollare su un registro informatico gli estremi della segnalazione; in particolare:

- giorno e ora;
- oggetto della segnalazione;
- note;
- stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

Il registro delle segnalazioni è rimesso alla esclusiva disponibilità del Responsabile delle segnalazioni. Nel caso di utilizzo del sistema di messagistica, il Responsabile, previo consenso del Segnalante, potrà conservare la segnalazione mediante la registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

Al Responsabile compete di dare seguito alla segnalazione, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati e delle informazioni ricevute.

Il Responsabile effettuerà preliminarmente una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne la procedibilità e l'ammissibilità e poter quindi accordare al Segnalante le tutele previste.

A tale fine il Responsabile

- considererà improcedibili le segnalazioni pervenute da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi del Decreto e di cui al precedente paragrafo 2
- considererà inammissibili le segnalazioni che non rientrano nell'ambito definito dal Decreto o che, pur rientrandovi, presentino le seguenti caratteristiche:
- assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- mancanza di dati inerenti agli illeciti segnalati tali da non consentire un adeguato seguito.

Nei predetti casi, il Responsabile darà, ove possibile, la relativa informazione circa l'improcedibilità e/o l'inammissibilità al Segnalante e procederà all'archiviazione della segnalazione.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di Whistleblowing, il Responsabile avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

All'esito dell'istruttoria, il Responsabile fornisce un riscontro al Segnalante.

Per "riscontro" si intende la comunicazione al Segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; per "seguito" si intende l'azione intrapresa dal Responsabile per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Responsabile può chiedere al Segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o tramite il mezzo cartaceo, ove utilizzato dal Segnalante e ove possibile. Ove necessario, il Responsabile può anche acquisire atti e documenti da altri uffici del Fondo, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, nel rispetto della riservatezza del Segnalante e del segnalato. Il Responsabile può venire a conoscenza dei dati identificativi del Segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario ai fini istruttori. Il sistema, in questi casi, registrerà l'accesso all'identità da parte del Responsabile e le ragioni addotte.

Ove lo ritenga necessario, nello svolgimento dell'attività istruttoria il Responsabile potrà avvalersi anche del supporto di uno studio legale o altro professionista e le relative spese saranno poste a carico del Fondo.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, il Responsabile si rivolgerà immediatamente agli organi preposti interni, secondo le rispettive competenze.

Non spetta al Responsabile delle segnalazioni interne accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dal Fondo, essendo le stesse di competenza dei soggetti a ciò preposti all'interno dello stesso ovvero della magistratura.

Con riferimento al "riscontro" da effettuare entro il termine di tre mesi, lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

In ogni caso, il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative alle attività sopra

descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati, ove possibile, al Segnalante.

A chiusura della relativa istruttoria, le segnalazioni in formato cartaceo saranno singolarmente inserite in una busta sigillata indicante la dicitura "Fondo Pensioni per il Personale Cariplo - segnalazione Whistleblowing – NON APRIRE" unitamente all'ID alfanumerico attribuito in sede di protocollazione e conservata nell'archivio del Responsabile del canale interno per il tempo previsto dalla legge.

4.2. Il Canale di segnalazione esterno

Il Segnalante può effettuare una segnalazione al Canale esterno, gestito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) solo ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- o il Segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale interno del Fondo e la stessa non ha avuto seguito;
- o il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione al canale interno del Fondo, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- o il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni al Canale esterno gestito dall'ANAC possono essere effettuate in conformità alla Regolamentazione adottata dall'Autorità accedendo al sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

5. Diffusione della procedura

Con l'adozione della presente procedura, il Fondo intende promuovere un ambiente lavorativo in cui si garantisca che, qualora una persona effettui una segnalazione, ai sensi del Decreto, ne sia tutelata la riservatezza e che la stessa non subisca o possa subire, in maniera diretta o indiretta, un comportamento ritorsivo.

Il Fondo mette pertanto a disposizione la presente procedura a tutti i propri collaboratori, indipendentemente dalla forma giuridica alla base del rapporto medesimo, rendendola accessibile alle persone che, pur non frequentando il luogo di lavoro, hanno accesso alla struttura informativa del Fondo. La stessa è altresì riportata nell'area pubblica del sito web del Fondo.

Chiunque, indipendentemente dal ruolo o dalla tipologia di rapporto intercorrente con il Fondo, riceva una segnalazione Whistleblowing è tenuto ad inviarla entro sette giorni dal suo ricevimento al Responsabile della segnalazione, all'indirizzo sopra indicato, avendo cura di non aprire la busta per garantire la riservatezza del contenuto, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante, se a conoscenza della sua identità. Qualora il Segnalante non abbia dichiarato espressamente di

voler beneficiare delle tutele previste dal Decreto, o tale volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione sarà considerata quale segnalazione ordinaria.

6. Disposizioni in materia di divieto di ritorsioni e di ostacolo (o tentativo di ostacolo) alla persona che intende segnalare – Altre misure

Il Decreto dispone l'osservanza di obblighi a tutela della riservatezza dei Segnalanti, dei segnalati e delle persone coinvolte nella segnalazione. Dispone altresì misure di tutela contro ogni tipo di ritorsione nei riguardi del Segnalante, nonché nei riguardi dei seguenti soggetti:

- a) i facilitatori, vale a dire coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il Decreto individua alcune fattispecie che, se consistenti in comportamenti posti in essere, tentati o minacciati in ragione di una segnalazione, di una denuncia all'Autorità giudiziaria o di una divulgazione pubblica costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il comportamento ritorsivo può essere comunicato all'ANAC, la quale provvede a informare l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza e applica le sanzioni di cui all'art. 21 comma 1 lett. a) del Decreto. Inoltre, i comportamenti ritorsivi sono considerati nulli; coloro che siano stati licenziati in violazione del divieto di porre in essere atti ritorsivi hanno diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro, al risarcimento del danno e alle ulteriori tutele previste dal Decreto (art. 19).

E' fatto altresì divieto di ostacolare, o tentare di ostacolare, la persona che intenda effettuare una segnalazione.

Il Fondo incoraggia alla segnalazione delle violazioni individuate dal Decreto e assicura il più ampio rispetto a tutti i livelli delle prescrizioni del Decreto, vietando ogni tipo di ritorsione connessa o riconducibile all'effettuazione di segnalazioni Whistleblowing, sia se effettuate attraverso i canali interno o esterno, sia se svolte mediante divulgazioni pubbliche o denunce.

Per le condizioni e le fattispecie in cui è possibile far valere le tutele si rinvia al testo del Decreto.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal Decreto, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova invece applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche di primo grado, nei confronti del Segnalante, della sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per lo stesso titolo, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. In tali casi, qualora il Segnalante sia un dipendente, ove ricorrano le relative condizioni, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare di Fondo Pensioni Cariplo, come riportato nel Modello Organizzativo 231 – Parte generale pubblicato nel sito del Fondo al link <https://www.fondopensionicariplo.it/documenti.php#documenti> e dalle leggi che regolano la materia, con la precisazione la predetta tipologia di comportamento è considerata violazione grave dei doveri del dipendente; nei confronti dei Segnalanti non dipendenti sarà applicato il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

Inoltre la violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni, quella di ostacolo – o tentativo di ostacolo - alla persona che intende effettuare una segnalazione, la mancata verifica

e analisi delle segnalazioni, l'adozione di procedure non conformi alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto saranno considerate, sia per i dipendenti che per i soggetti non dipendenti e ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni previste nel MOG 231, quali violazioni gravi.

In aggiunta alle disposizioni di cui sopra, il Decreto ha previsto l'istituzione di misure di sostegno a favore dei Segnalanti; in particolare, al link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p10>, è disponibile l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono tali misure di sostegno, consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

7. Formazione

Il Fondo garantisce al personale la specifica formazione connessa alle disposizioni del Decreto e alla sua attuazione al proprio interno applicando le disposizioni già previste in materia di formazione nell'ambito del MOG, cui qui si rinvia.

La partecipazione alle attività formative in materia di Whistleblowing è obbligatoria.

8. Flussi informativi

Nel rispetto della riservatezza dei Segnalanti, dei soggetti segnalati e di coloro che sono coinvolti nelle segnalazioni, senza pregiudizio per il seguito delle stesse, il Responsabile fornirà all'OdV, con periodicità semestrale – o tempestivamente ove la fattispecie lo richieda – le informative funzionali al rispetto delle disposizioni del MOG e all'assunzione delle connesse iniziative.

L'OdV esercita la vigilanza sull'applicazione e il regolare funzionamento della presente procedura secondo le previsioni del MOG.

Validità e aggiornamento della procedura

La presente Procedura ha validità dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni per il Personale Cariplo. Ogni eventuale aggiornamento successivo della stessa, annulla e sostituisce, dalla data della sua approvazione, la versione precedente.

DATA	VERSIONE	MODIFICHE APPORTATE
30/11/2023	1.0	Prima emanazione
25/03/2026	1.1	Aggiornamento Dlgs 211/2025